

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 agosto 2018, n. 466

Disposizioni in ordine alle perimetrazioni dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Eliminazione delle perimetrazioni proposte riferite al Comune di Borbona, Comune di Cittareale, Comune di Leonessa e Comune di Posta.

OGGETTO: Disposizioni in ordine alle perimetrazioni dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Eliminazione delle perimetrazioni proposte riferite al Comune di Borbona, Comune di Cittareale, Comune di Leonessa e Comune di Posta.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25 agosto 2016, avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di calamità naturale ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 1 per territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016", il quale dispone la dichiarazione dello "stato di calamità naturale" per il territorio dei Comuni di Accumoli ed Amatrice per la durata di sei mesi decorrenti dalla data dello stesso Decreto;

VISTA la Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche, colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

CONSIDERATA la situazione di particolare disagio in cui versa la popolazione colpita dal sisma;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, modificato dalla Legge 04 dicembre 2017, n. 172 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16/10/2017, n. 148, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 05 dicembre 2017 e in particolare:

- L'articolo 5, comma 1, lettera e), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede a definire i criteri in base ai quali le Regioni, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni

commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;

- L'articolo 11, il quale disciplina gli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali, dettando i criteri e le regole generali per la pianificazione attuativa da parte dei Comuni;

VISTA l'ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, con la quale è stato istituito presso la struttura commissariale il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 e ne è stato disciplinato il funzionamento;

VISTO il verbale della seduta del Comitato tecnico scientifico del 28 marzo 2017, nella quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi sulla base dei quali le Regioni dovranno procedere all'individuazione e alla perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici e nei quali gli interventi di ricostruzione e riparazione dovranno avvenire previa approvazione di strumento urbanistico attuativo da parte dei Comuni;

RITENUTA la necessità di recepire i suddetti criteri e indirizzi in apposita ordinanza, con la quale si provvede a definire, ai sensi della citata lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge n. 189 del 2016, i criteri direttivi per la successiva attività di perimetrazione cui dovranno procedere le Regioni interessate;

PRECISATO che, una volta conclusa la fase di perimetrazione, alla pianificazione attuativa dovranno provvedere i Comuni nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legge, nonché dei principi di indirizzo che verranno stabiliti con separata ordinanza, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo;

VISTA l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 12 maggio 2017;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 avente ad oggetto "Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (...)" che dispone che i vari Comuni del cratere assegnino gli incarichi ai professionisti dotati di comprovata esperienza e specializzazione maturata nell'elaborazione di analoghi studi per la redazione dello studio di microzonazione sismica di 3° livello entro e non oltre 150 giorni dall'affidamento dell'incarico stesso;

CONSIDERATO inoltre che l'ordinanza n. 25 del 23.05.2017 avente ad oggetto "Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" prevede, per quanto riguarda i criteri generale, che:

- Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, individuano e perimetrano, sulla base dei criteri e indirizzi di cui all'Allegato 1 e con le modalità stabilite al successivo articolo 3, i centri e i nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici che ricadono nei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016 ed all'Allegato 2-bis aggiunto dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8;
- La perimetrazione costituisce una evidenziazione di spazi, edifici, aggregati ed urbanizzazioni su cui si rende necessario intervenire previa approvazione di strumenti urbanistici attuativi, da predisporre con le modalità stabilite nelle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, e non comporta mutamenti, modifiche ed integrazioni degli strumenti urbanistici vigenti;

In particolare, per quanto attiene alle caratteristiche tecniche della perimetrazione ed i relativi elaborati da redigere, l'Ordinanza n. 25/2017 prevede che:

- Ai fini della perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse e maggiormente danneggiati, previa acquisizione delle necessarie indicazioni dal Comune interessato, vengono disegnati i margini dell'area individuata in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2. Questa può comprendere ambiti

urbanistici ed edilizi significativi, finalizzati ad un insieme di interventi integrati aventi ad oggetto più edifici pubblici o privati od aggregati edilizi, anche articolati in unità minime d'intervento;

- I margini del perimetro devono in ogni caso ricadere in strade o altri spazi pubblici e possono includere, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed aree ad uso pubblico;

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione predispone i seguenti documenti:

- relazione illustrativa che attesti la coerenza delle scelte con i criteri di cui all'articolo 2, comma 2;
- elaborati cartografici redatti sulla base catastale a scala 1:1.000 e sulla Carta Tecnica Regionale con l'indicazione del perimetro del territorio individuato ricomprendente gli edifici distrutti o gravemente danneggiati ed il tracciato delle infrastrutture a rete. Nelle aree perimetrate devono essere indicate le zone connotate da elevati livelli di pericolosità e, relativamente al tessuto edilizio ricadente nel perimetro, devono essere indicati gli edifici dichiarati inagibili o non utilizzabili;
- adeguata documentazione fotografica degli immobili e dei siti;
- scheda, redatta sulla base del modello di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, riepilogativa degli elementi conoscitivi e dei dati che hanno consentito di dichiarare il centro od il nucleo "di particolare interesse" e "maggiormente danneggiato";

PRESO ATTO CHE l'Allegato n. 1 dell'Ordinanza n. 25/2017 declina distintamente i tre criteri guida, la cui applicazione determina la necessità e/o la possibilità di sottoporre un centro o nucleo di particolare interesse alla perimetrazione, ed in particolare:

- **Criterio n. 1:** "Presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico": vengono in particolare indicati quali debbano essere considerati beni di particolare interesse e di pregio da prendere in considerazione ai fini della perimetrazione, in applicazione alle normative di tutela di natura diversa (beni di interesse culturale individuati ai sensi degli artt. 10, 12 e 128 D. Lgs. 42/2004 s.m.i.; beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.; beni naturali e aree protette, individuate ai sensi della Legge n. 394/1991 e delle leggi regionali istitutive, per decreto, attraverso il Piano per il Parco; Siti di Interesse Comunitario (SIC) e di Zone a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive Habitat, anche attraverso i piani di gestione; impianti urbani definiti rilevanti dal Piano Paesaggistico Regionale, dai Piani Territoriali Regionali con valenza paesaggistica, dallo strumento urbanistico comunale o da studi di settore, ecc);
- **Criterio n. 2:** "Livelli di danno prodotti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti": viene definito il significato di "maggiormente colpito"; in particolare un centro o nucleo è da considerare maggiormente colpito qualora sia soddisfatto uno dei seguenti criteri:
 - 2A) livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori o uguale al 9° grado;
 - 2B) la percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, è maggiore del 90% (purché le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute);
 - 2C) la percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti è maggiore del 25%;
- **Criterio n. 3:** "Condizioni di pericolosità territoriale": in applicazione del suddetto criterio, le Regioni, ai fini di precauzione e prevenzione, possono perimetrare anche aree selezionate ai sensi del precedente criterio n. 1 e caratterizzate da livelli di danno inferiori ai valori di cui al criterio n. 2, purché siano connotate dai massimi livelli di pericolosità, come di seguito specificato:
 - condizioni direttamente connesse ai fenomeni sismici come desunte dalla microzonazione sismica di 1° livello e in particolare zone in cui sono presenti, o suscettibili di attivazione, fenomeni di deformazione permanente del suolo indotti dal sisma (instabilità di versante, fratturazione, subsidenze o sollevamenti dovuti a liquefazioni, fagliazione superficiale);

- condizioni non direttamente connesse ai fenomeni sismici, ma rilevanti ai fini della pianificazione territoriale, quali aree soggette a frane e aree soggette a inondazioni, come desunte dai Piani di settore (PAI frane, PAI piene);

Il livello di danno a cui riferirsi, nel caso sussistano tali condizioni di pericolosità, deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

- 3A) i livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori o uguale all'8° grado;
- 3B) la percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, è maggiore del 60% (purché le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute);
- 3C) la percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti è maggiore del 10%;

CONSIDERATO che la Regione, in collaborazione con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e con i Comuni interessati, oltre al rispetto di quanto dettato dall'ordinanza n. 25/2017, ha ritenuto che, al fine di addivenire ad una perimetrazione esaustiva e definitiva in ottemperanza ai criteri sopra elencati e contenuti nell'ordinanza, è stato necessario l'ottenimento e la messa a sistema della seguente documentazione:

1) Livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS): a tutt'oggi la banca dati fornita on line si riferisce ai soli dati del sisma del 24 agosto 2016 e non agli eventi successivi che hanno avuto una intensità altrettanto molto significativa su centri e nuclei precedentemente meno interessati;

2) Livelli di danneggiamento visualizzabili su base cartografica, per la verifica del raggiungimento delle percentuali definite ai sub criteri 2B) e 3B);

3) Mappatura di tutte le reti infrastrutturali digitalizzate e georeferenziate; in particolare è in corso la mappatura di tutti i proprietari/gestori presenti nel territorio del cratere laziale che gestiscono le reti dei sotto servizi, con particolare riferimento al sistema idrico, alla fognatura, alla rete di illuminazione pubblica, alla telefonia, alla rete gas, alla fibra ottica, ecc;

4) Microzonazione sismica di terzo livello, ai sensi dell'Ordinanza n. 24/2017; in particolare, in data 12.06.2017 si è tenuta una riunione presso l'USR di Rieti nella quale erano presenti i tecnici comunali, i vari geologi incaricati, i tecnici del servizio geologico regionale, i referenti del Centro per la Microzonazione Sismica (CMS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), durante la quale è stato presentato il programma di massima dei lavori e delle attività per addivenire alla redazione ed approvazione della Microzonazione sismica di III livello;

5) Censimento e inserimento cartografico dei dati relativi ai crolli, per la verifica del raggiungimento delle percentuali definite ai sub criteri 2C) e 3C) sulla base della raccolta delle risultanze dei sopralluoghi effettuati dal GTS (Gruppi Tecnici di Sostegno);

6) Censimento ed inserimento cartografico dei dati relativi ai residenti ed alle ordinanze di inagibilità;

7) Raccolta delle istanze di perimetrazione volontaria degli aggregati edilizi proposte da gruppi autonomi di cittadini che suggeriscono eventuali delocalizzazione e/o necessità di varianti urbanistiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 27/06/2017 con la quale si prende atto delle prime proposte di perimetrazione d'intesa con i Comuni interessati, come indicate negli elaborati cartografici denominati Tavola 1 e Tavola 2, in cui sono riportate tra l'altro, le preliminari motivazioni ed i criteri utilizzati;

CONSIDERATO i risultati della Microzonazione sismica, finalizzati alla definizione della pericolosità territoriale, così come disposto dall'ordinanza del commissario straordinario n. 24 del 12 maggio 2017;

VISTA la determinazione della Direzione Regionale Risorse idriche e difesa del suolo – Area Difesa del suolo e consorzi di irrigazione del 06/04/2018 n. G04538 avente ad oggetto: “Studio di Livello 3 di Microzonazione Sismica del Comune di Leonessa (RI) – Adozione ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12/05/2017. Fasc. 247/AV”;

VISTA la determinazione della Direzione Regionale Risorse idriche e difesa del suolo – Area Difesa del suolo e consorzi di irrigazione del 06/04/2018 n. G04543 avente ad oggetto: “Studio di Livello 3 di Microzonazione Sismica del Comune di Cittareale (RI) – Adozione ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12/05/2017. Fasc. 251/AV”;

VISTA la determinazione della Direzione Regionale Risorse idriche e difesa del suolo – Area Difesa del suolo e consorzi di irrigazione del 16/04/2018 n. G05058 avente ad oggetto: “Studio di Livello 3 di Microzonazione Sismica del Comune di Borbona (RI) – Adozione ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12/05/2017. Fasc. 246/AV”;

VISTA la determinazione della Direzione Regionale Risorse idriche e difesa del suolo – Area Difesa del suolo e consorzi di irrigazione del 16/04/2018 n. G05071 avente ad oggetto: “Studio di Livello 3 di Microzonazione Sismica del Comune di Posta (RI) – Adozione ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12/05/2017. Fasc. 254/AV”;

CONSIDERATO che dall'attuale quadro conoscitivo derivante dalle indagini territoriali a disposizione, non emergono motivi che inducono a ritenere necessaria la perimetrazione e conseguente pianificazione attuativa, adottando nelle successive fasi esecutive ogni utile accorgimento volto a garantire le necessarie condizioni di sicurezza degli abitati distrutti o danneggiati da ricostruire;

VISTE le nuove disposizioni del DL 189/2016, come modificato dal Decreto Fiscale n.148/2017 del dicembre 2017, che prevede che siano i Comuni a proporre formalmente alla Regione la perimetrazione dei centri e dei nuclei maggiormente danneggiati per i quali prevedere la redazione di un Piano Urbanistico Attuativo;

VISTA la nota del Comune di Leonessa prot. n. 8848 del 08/11/2017 pervenuta in data 09/11/2017 registrata al protocollo n. 566398 con la quale il Sindaco del comune comunica che a seguito di approfondimenti tecnici sul rilievo del danno, rinuncia alla perimetrazione provvisoria ai sensi dell'ordinanza 25/2017 approvata con DGR n. 372 del 27/06/2017;

VISTA la nota del Comune di Borbona prot. n. 1275 del 05/03/2017 pervenuta in data 05/03/2018 registrata al protocollo n. 121735 avente ad oggetto la richiesta di cancellazione dei perimetri provvisori dei centri e nuclei di interesse ex ordinanza 25/2017;

CONSIDERATO che il Comune di Borbona nella stessa nota ha specificato che:

- con GDR n. 372 del 27/06/2017 sono state perimetrare provvisoriamente i centri delle frazioni di Venditto, loc La Terra e Loc. Piedimordenti;
- che a seguito di una successiva e più attenta verifica – per le suddette frazioni non risultano presenti i livelli di danneggiamento di cui al criterio 2 dell'ordinanza 25/2017;
- inoltre il dissesto di natura geomorfologica che grava sulla frazione di Venditto (R4 da PAI) è stato opportunamente finanziato con Ordinanza n.37/2017 (Primo stralcio Opere Pubbliche) e l'USR sta eseguendo la progettazione finalizzata alla messa in sicurezza;

VISTA la nota del Comune di Posta prot. n. 1630 del 08/03/2018 pervenuta in data 08/03/2018 registrata al protocollo n. 130207 avente ad oggetto la richiesta di cancellazione dei perimetri provvisori dei centri e nuclei di interesse ex ordinanza 25/2017;

CONSIDERATO che il Comune di Posta nella stessa nota ha specificato che:

- con GDR n. 372 del 27/06/2017 è stata perimetrata parte della frazione di Figino;
- che la perimetrazione era stata proposta quando la campagna dei sopralluoghi era ancora in corso;
- conclusi i sopralluoghi, nella frazione di Figino, non risultano presenti i livelli di danneggiamento indicati nel criterio 2 dell'ordinanza 25/2017;

VISTA la nota del Comune di Cittareale prot. n. 2508 del 11/04/2018 pervenuta in data 11/04/2018 registrata al protocollo n. 211799 avente ad oggetto la richiesta di cancellazione dei perimetri provvisori dei centri e nuclei di interesse ex ordinanza 25/2017;

CONSIDERATO che il Comune di Cittareale nella stessa nota ha specificato che:

- con DGR n. 372 del 27/06/2017 sono state perimetrare provvisoriamente n. 7 frazioni;
- che erano state proposte le perimetrazioni quando la campagna dei sopralluoghi era ancora in corso;
- conclusi i sopralluoghi non risultano presenti i livelli di danneggiamento indicati nel criterio 2 dell'ordinanza 25/2017.

DELIBERA

- Di non procedere pertanto, alla conferma delle perimetrazioni inizialmente proposte per il Comune di Borbona, Comune di Cittareale, Comune di Leonessa e Comune di Posta così come indicato negli elaborati cartografici denominati "Tavola 1" e "Tavola 2" allegati alla deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 27/06/2017.
- Di stabilire che possa prevedersi, per i comuni sopra indicati, l'avvio degli interventi diretti su edifici, aggregati, attrezzature e infrastrutture, da autorizzarsi previa istruttoria e verifica da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione e degli Uffici Comunali sulle relative richieste, anche ai fini di eventuali approfondimenti e valutazione dei rischi indotti dalle condizioni geomorfologiche circostanti gli interventi proposti, e fatti comunque salvi gli esiti delle analisi di microzonazione sismica di terzo livello.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Sarà, inoltre, trasmessa al Comune di Borbona, Comune di Cittareale, Comune di Leonessa e Comune di Posta per i successivi adempimenti.